



COMUNE DI BIONAZ COMMUNE DE BIONAZ

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.
4 / 2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue** del mese **marzo** di con inizio alle ore **17:00** e termine alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con avviso del Sindaco notificato a ciascun consigliere dal Messo Comunale

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CHENTRE ARMANDO	Sindaco	X	
NICASE VALTER	Vice Sindaco	X	
BARAILLER DAISY	Consigliere	X	
PETITJACQUES FLAVIO	Consigliere	X	
BASSINO MARA	Consigliere	X	
BIONAZ DANIELE	Consigliere		X
BIONAZ ELIO	Consigliere		X
PETITJACQUES AGNESE	Consigliere	X	
PETITJACQUES ALESSANDRO	Consigliere	X	
ZENONI GIANFRANCO	Consigliere	X	
	Totale	8	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI.

Il Signor CHENTRE ARMANDO, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio 2017/2019, di cui all'art. 151 del TUEL, differito il 20.02.2017 dall'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019), è stato ulteriormente posticipato al 31.03.2017 dall'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30.12.2016, n. 244 (proroga e definizione termini);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC);

VISTO il comma 14 dell'art. 1 L. 208/15 che sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede, al comma 42, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, l'estensione all'anno 2017 della sospensione, prevista dall'art. 1, comma 25, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi opportuno procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata nel 2015 per la tipologia *“altri fabbricati”*;

CONSIDERATO che nel 2017 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2017 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che la TARI continua prevedere l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe ovvero permane la possibilità di continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999;

PRESO ATTO della possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- a) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare, ad applicare, come per gli anni 2014 e 2015, oltre alla parte fissa e variabile calcolate in base al DPR 158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o tramite raccolta porta a porta;

VISTO che a partire dal 2016 è stato avviato un servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche e che nel 2017 sarà avviata la raccolta anche per le utenze domestiche rendendo quindi possibile la misurazione anche di tale tipologia di rifiuto;

CONSIDERATO che per stimolare le utenze a differenziare l'organico si vuole introdurre una riduzione pari al 20% sul costo al litro del rifiuto indifferenziato;

VISTO che oltre ai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti è attivo un servizio di raccolta domiciliare a chiamata dei rifiuti diversi e ingombranti e che tale servizio viene utilizzato solo da una parte degli utenti;

CONSIDERATO quindi equo far pagare il servizio di raccolta domiciliare solo agli utenti che ne fanno uso;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin ad oggetto "Settore tributi associato- Approvazione tariffa unica TARI 2017" approvata nella seduta del 23.01.2016 con la quale sono state definite le tariffe TARI per l'anno 2017 che garantiscono da un lato una tariffa unica per tutti i Comuni del comprensorio e dall'altro la copertura integrale dei costi sostenuti dal Sub-Ato e dai Comuni come riportato nel Piano Economico Finanziario;

VISTA inoltre la relazione allegata alla delibera della Giunta dell'Unité sopra richiamata, denominata "*TARI 2017 – Individuazione Piano tariffario*" che espone in modo dettagliato la politica tariffaria scelta per l'anno 2017 a livello di comprensorio dell'Unité e definisce le tariffe da applicare per garantire i principi sopra descritti;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2017 è il seguente:

1. *Servizi a misurazione*

a) **Conferimenti e tessere**

Costo conferimento	Tipologia Rifiuto	
	Organico	Indifferenziato
Euro al litro	0,04 €	0,05€
Euro a svuotamento	0,72€	0,90€

Tipologia tessera	Costo
1 tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smarrimento o rottura	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smagnetizzazione	gratuita

a) Servizi a domicilio

€ 10,00 a chiamata

1. Tariffa costi fissi e variabili metodo normalizzato (DPR 158/99)

a) Domestiche

DOMESTICA	Parte Fissa		Parte Variabile	
	ka	Tariffa	kb	Tariffa
vani accessori	0,84	€ 0,36	-	€ -
occupanti n. 1	0,84	€ 0,36	0,60	€ 31,69
occupanti n. 2	0,98	€ 0,42	1,40	€ 73,95
occupanti n. 3	1,08	€ 0,46	1,80	€ 95,07
occupanti n. 4	1,16	€ 0,49	2,20	€ 116,20
occupanti n. 5	1,24	€ 0,53	2,90	€ 153,17
occupanti >= 6	1,30	€ 0,55	3,40	€ 179,58

a) NON domestiche

Categoria	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
	Coefficiente kc	Tariffa	Coefficiente kd	Tariffa
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	0,32	2,60	0,35
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,67	0,68	5,51	0,73
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,38	0,39	3,11	0,41
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,68	0,69	5,57	0,74
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,72	0,73	5,90	0,78
6 - ALBERGHI	0,80	0,81	6,55	0,87
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	0,96	7,82	1,04
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	1,02	8,21	1,09
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,55	0,56	4,50	0,60
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	0,88	7,11	0,95
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	1,09	8,80	1,17
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	0,73	5,90	0,78
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	0,93	7,55	1,00
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	0,44	3,50	0,47
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	0,56	4,50	0,60
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,42	2,46	29,75	3,96
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,82	1,85	22,36	2,97
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	1,79	14,43	1,92
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	1,56	12,59	1,67
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,03	3,08	37,29	4,96
21 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1,04	1,06	8,56	1,14
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	0,56	2,60	0,35

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, e che si ritiene opportuno mantenere le scadenze definite per l'anno 2016;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 marzo 2018
	Saldo	16 maggio 2018

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/03/2016 n. 2;

RICHIAMATA la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del consiglio comunale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d) della L.r. 26.06.1998 n. 46;

CON VOTI espressi in forma palese:

PRESENTI: 8

VOTANTI : 8

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: /

CONTRARI: /

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.
- di stabilire di non applicare la TASI in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14 L. 2018/2015 e non è possibile applicarla a gli altri fabbricati in quanto il comma 42 della legge n. 232/2016 prevede l'estensione all'anno 2017 del blocco degli aumenti sui tributi locali;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato con delibera della Giunta dell'Unité Grand-Combin n.12 del 1 marzo 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di determinare per l'anno 2017, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

2. *Servizi a misurazione*

b) Conferimenti e tessere

Costo conferimento	Tipologia Rifiuto	
	Organico	Indifferenziato
Euro al litro	0,04 €	0,05€
Euro a svuotamento	0,72€	0,90€

Tipologia tessera	Costo
1 tessera per unità immobiliare	gratuita
Tessera aggiuntiva	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smarrimento o rottura	5,00 €
Tessera sostitutiva in caso di smagnetizzazione	gratuita

c) Servizi a domicilio

€ 10,00 a chiamata

3. Tariffa costi fissi e variabili metodo normalizzato (DPR 158/99)

b) Domestiche

DOMESTICA	Parte Fissa		Parte Variabile	
	ka	Tariffa	kb	Tariffa
vani accessori	0,84	€ 0,36	-	€ -
occupanti n. 1	0,84	€ 0,36	0,60	€ 31,69
occupanti n. 2	0,98	€ 0,42	1,40	€ 73,95
occupanti n. 3	1,08	€ 0,46	1,80	€ 95,07
occupanti n. 4	1,16	€ 0,49	2,20	€ 116,20
occupanti n. 5	1,24	€ 0,53	2,90	€ 153,17
occupanti >= 6	1,30	€ 0,55	3,40	€ 179,58

c) NON domestiche

Categoria	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
	Coefficiente kc	Tariffa	Coefficiente kd	Tariffa
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	0,32	2,60	0,35
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,67	0,68	5,51	0,73
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,38	0,39	3,11	0,41
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,68	0,69	5,57	0,74
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,72	0,73	5,90	0,78
6 - ALBERGHI	0,80	0,81	6,55	0,87
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	0,96	7,82	1,04
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	1,02	8,21	1,09
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,55	0,56	4,50	0,60
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	0,88	7,11	0,95
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	1,09	8,80	1,17
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	0,73	5,90	0,78
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	0,93	7,55	1,00
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	0,44	3,50	0,47
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	0,56	4,50	0,60
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,42	2,46	29,75	3,96
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,82	1,85	22,36	2,97
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	1,79	14,43	1,92
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	1,56	12,59	1,67
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,03	3,08	37,29	4,96
21 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1,04	1,06	8,56	1,14
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	0,56	2,60	0,35

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa

a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 marzo
	Saldo	16 maggio

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHENTRE ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sara SALVADORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 27/03/2017 al 11/04/2017 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art.52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Bionaz, li 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sara SALVADORI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bionaz, li 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sara SALVADORI